



ATTIVIAMOENERGIEPOSITIVE.IT
WEBINAR GRATUITO

Microcredito e microfinanza: attualità e prospettive al tempo dell'emergenza

Andrea Limone

15 Aprile 2020

15:00-16:00



MICROCREDITO

DEFINIZIONE

Il microcredito è uno strumento finanziario rivolto a chi non riesce ad accedere al credito tradizionale a causa di mancanza di garanzie reali oppure per insufficiente storico creditizio.

Tale strumento offre a soggetti deboli e a rischio di emarginazione una valida opportunità di inclusione finanziaria e sociale.

La Commissione Europea ha definito l'ammontare **massimo** che identifica il microcredito a **25.000 euro per l'autoimpiego**.

In Italia, dopo un lungo cammino, si è giunti a un decreto legislativo che così definisce il microcredito:

«Finanziamento con le seguenti caratteristiche: importo max 40.000 euro; non assistito da garanzia reale; finalizzato all'avvio o sviluppo di iniziative imprenditoriali o all'inserimento nel mercato del lavoro; accompagnati da servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio.»

Definizione ex art. 111 TUB (con revisione DLGS 8 aprile 2020)



Andrea Limone
Presidente
PerMicro

MISSION

Creiamo **occupazione** e **inclusione sociale** attraverso l'erogazione professionale di crediti e microcrediti, l'educazione finanziaria e l'offerta di servizi di avviamento e accompagnamento all'impresa, in un'ottica di sostenibilità della nostra attività.


Ci rivolgiamo a persone competenti con una **buona idea imprenditoriale** e a persone con **esigenze finanziarie primarie** (casa, salute, formazione), **escluse dai tradizionali canali del credito** per insufficiente storia creditizia o precaria posizione lavorativa.

CHI SIAMO

PerMicro è l'unica società italiana specializzata nell'erogazione di crediti e microcrediti.

Vigilata dalla Banca d'Italia (in quanto finanziaria ex art. 106 TUB), nasce a Torino nel 2007 con l'obiettivo di dare un'opportunità di inclusione finanziaria ai soggetti esclusi dai tradizionali canali di credito per mancanza di storico creditizio o garanzie reali.

SOCI



DOVE SIAMO



Abbiamo filiali fronte strada per essere vicino ai clienti e conoscere meglio le realtà locali con cui collaboriamo.

19 filiali in **12** regioni italiane

Siamo un team di persone giovani e motivate:

39 ESPERTI LOAN OFFICER

29 COLLEGHI DI SEDE

MEMBERSHIP



PerMicro è socio fondatore di RITMI, Rete Italiana della Microfinanza, che si occupa di promuovere la microfinanza e il microcredito in Italia. L'obiettivo dell'associazione è il raggiungimento dell'inclusione sociale e finanziaria.


Andrea Limone è consigliere di RITMI.



PerMicro è membro dell'EMN, European Microfinance Network, rete europea impegnata nella promozione di strumenti di microfinanza in risposta ai problemi della disoccupazione e dell'esclusione sociale e finanziaria.

Andrea Limone è membro del Board of Directors EMN dal 2018.

RISULTATI



PerMicro fino a oggi ha concesso **27.048 crediti**, per un totale erogato di **198.281.349 euro**, di cui **3.645 crediti all'impresa** e **23.403 crediti alla famiglia**.

IMPRESA

Per i soggetti che vogliono **avviare o sviluppare una piccola attività imprenditoriale** e che, sebbene privi di garanzie reali e storico creditizio:

- hanno una buona idea d'impresa;
- possiedono capacità professionali, tecniche ed imprenditoriali;
- dimostrano collaborazione e supporto nella fase di istruttoria e di costruzione del business plan.

Per i soggetti che vogliono **avviare o sviluppare una piccola attività imprenditoriale privi di garanzie reali e storico creditizio**. Sono previsti finanziamenti nella forma del microcredito ex. D.M. 17 ottobre 2014, n. 176 o del prestito all'impresa.

PERMICRO IMPRESA

- importo finanziato **da € 5.000 a € 27.000*** (solo multipli di 1000 €)
- rate: mensili
- durata: **24 – 72 mesi** (solo multipli di 12 mesi)

*Per le operazioni di microcredito (MCC | FEI | Importo Ridotto MCC) l'importo massimo finanziabile è 25.000 euro.

Servizi inclusi: consulenza e supporto nelle fasi di stesura del business plan, piano di investimenti e cash flow. Accompagnamento e monitoraggio per tutta la durata del finanziamento.

Requisiti

- progetto di impresa chiaro e sostenibile (sostenibilità situazione debitoria complessiva esposizione equilibrata con reddito percepito/generato);
- idea chiara e documentata dell'investimento da sostenere e dell'utilizzo del microcredito (preventivi, documenti utili);
- capacità tecniche ed imprenditoriali;

Finalità finanziabili

- spese per avvio attività
- spese per sviluppo attività
- caparra affitto locale
- acquisto arredamento/attrezzature
- auto/furgone/moto

Profili consigliati



- start up
- imprese avviate prive di garanzie reali e storico creditizio
- clienti extracomunitari con buon radicamento

Attività non finanziabili



- soggetti con protesti/ pregiudizievoli/insoluti non sanati
- attività di “Compro Oro” e pegni
- centri scommesse e/o sale Bingo
- casinò e altri esercizi con gioco d’azzardo
- night Club/Strip club
- attività di manifattura o import/export di armi
- attività che vendono o producono in prevalenza tabacco e/o beni per fumatori

IL PROCESSO DEL MICROCREDITO



REQUISITI NECESSARI

- Progetto di impresa;
- Esperienze e competenze;
- Motivazioni e capacità imprenditoriale;
- Capitale di rischio.



IL PROCESSO DEL MICROCREDITO



- Analisi dell'idea imprenditoriale;
- Redazione del piano aziendale (conto economico, stato patrimoniale, flusso di cassa, analisi di mercato) in collaborazione con i Mentori dell'Ass. MicroLab;
- Valutazione della sostenibilità.





Giacomo e Giulia, la sua Mentor MicroLab

<https://www.youtube.com/watch?v=GNLvljxMXm0>

FAMIGLIA

Prestito personale disegnato per rispondere alle esigenze legate alla **famiglia, casa (anche al paese d'origine), al lavoro, alla salute e alla formazione**, per soggetti in difficoltà economiche temporanee privi di storico creditizio o esclusi dal credito per caratteristiche sociologiche (nazionalità, ridotta anzianità lavorativa/tipo di contratto etc).

Per accedere al prestito non è necessaria la cittadinanza italiana, è comunque obbligatoria la residenza/domicilio in Italia e il permesso/ carta di soggiorno validi.

PERMICRO FAMIGLIA

- importo erogato da € 3.000* a € 15.000 (solo multipli di 1000 €)
- rate: mensili
- durata: 12 – 72 mesi (solo multipli di 12 mesi)
- *Importo minimo solo per nuova finanza
- **Servizi inclusi:** educazione finanziaria di base, predisposizione ed analisi del bilancio familiare.

Finalità

- spese urgenti legate alla famiglia, casa, salute, formazione e lavoro;
- il luogo di utilizzo può essere anche il paese di origine (es. spese acquisto terreno al paese di origine, ristrutturazione/acquisto casa al paese d'origine, per aiuto familiari nel paese d'origine, etc.).

Profili consigliati

- colf, badanti anche con contratto a tempo determinato;
- lavoratori dipendenti, operai anche con contratto a tempo determinato;
- clienti stranieri con buon radicamento nel territorio (in Italia da almeno 2 anni, famiglia in Italia etc.)
- reddito minimo 600€ mensili.



Soggetti non finanziabili

- soggetti con protesti/ pregiudizievoli/ insoluti non sanati;
- persone residenti presso terzi, residence, alberghi o senza fissa dimora;
- persone senza reddito proprio e non documentabile.






Katia e Madlena

<https://www.youtube.com/watch?v=dfcn8ut5ZuI>

GRAFICO DEGLI STEP METODOLOGICI



IN COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO 1863 E TIRESIA

AUMENTO DEL BENESSERE SOCIALE E DELL'INCLUSIONE FINANZIARIA



I DATI SONO RIFERITI AL PERIODO DI ANALISI DELLA RICERCA: 2009-2016.
IN COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO 1863 E TIREZIA.

IMPATTO SULLA SPESA PUBBLICA



[DATO ANNUO 2009-2014 [12.437.260]*
(# PRESTITI 09-14 / TOT PRESTITI 09-16)
+
DATO ANNUO 2015-2016 [14.574.695]*
(# PRESTITI 15-16 / TOT PRESTITI 09-16)
*3.5 = DURATA MEDIA PRESTITI 09-16]



I DATI SONO RIFERITI AL PERIODO DI ANALISI DELLA RICERCA: 2009-2016.
IN COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO 1863 E TIRESIA.

ACCESSO AL CREDITO



I DATI SONO RIFERITI AL PERIODO DI ANALISI DELLA RICERCA: 2009-2016.
IN COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO 1863 E TIREZIA.

AUMENTO DELL'INCLUSIONE SOCIALE E FINANZIARIA



80%
HA SODDISFATTO
L'ESIGENZA
PER CUI IL PRESTITO
È STATO RICHIESTO



2.616
PERSONE,
PRIMA NON BANCABILI,
HANNO AVUTO ACCESSO
AL CREDITO TRAMITE
CANALI TRADIZIONALI



I DATI SONO RIFERITI AL PERIODO DI ANALISI DELLA RICERCA: 2009-2016.
IN COLLABORAZIONE CON POLITECNICO DI MILANO 1863 E TIREZIA.

4. PROSPETTIVE AL TEMPO DELL'EMERGENZA

Alcuni punti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2020:

Art. 56

(Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19)

1. Ai fini del presente articolo l'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

2. Al fine di sostenere le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese, come definite al comma 5, possono avvalersi dietro comunicazione - in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari previsti dall'art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo unico bancario) e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia - delle seguenti misure di sostegno finanziario:

[...]

c) per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

[...]

6. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno di cui al comma 2 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia di un'apposita sezione speciale del Fondo [...] garantisce:

[...]

c) per un importo pari al 33 per cento le singole rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing che siano in scadenza entro il 30 settembre 2020 e che siano state sospese ai sensi del comma 2, lettera c).

[...]

Principali punti del decreto nr. 23 dell'8 aprile 2020, “decreto liquidità”:

Art. 13 (Fondo centrale di garanzia PMI)

1. Fino al 31 dicembre 2020, in deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le seguenti misure:

a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;

b) l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea, a 5 milioni di euro. Sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499;

c) la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 90 per cento dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'unione europea (TFUE), per le operazioni finanziarie con durata fino a 72 mesi.

L'importo totale delle predette operazioni finanziarie non può superare, alternativamente:

1) il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell'impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile. Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, l'importo massimo del prestito non può superare i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività;

2) il 25 per cento del fatturato totale del beneficiario nel 2019;

4. PROSPETTIVE AL TEMPO DELL'EMERGENZA

3) **il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi 18 mesi**, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi 12 mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445;

d) **per le operazioni finanziarie aventi le caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c), la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al 100 per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento**, previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, e **che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito**. Fino all'autorizzazione della Commissione Europea e, successivamente alla predetta autorizzazione per le operazioni finanziarie non aventi le predette caratteristiche di durata e importo di cui alla lettera c) e alla presente lettera d), le percentuali di copertura sono incrementate, rispettivamente, all'80 per cento per la garanzia diretta di cui alla lettera c) e al 90 per cento per la riassicurazione di cui alla presente lettera d);

e) sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura dell'80 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di **operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, purché il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;**

[...]

g) [...] La garanzia è concessa anche in favore di beneficiari finali che presentano, alla data della richiesta di garanzia, esposizioni nei confronti del soggetto finanziatore classificate come "inadempienze probabili" o "scadute o sconfinanti deteriorate" ai sensi del paragrafo 2, parte B della circolare n. 272 del 30 luglio 2008 della Banca d'Italia e successive modificazioni, purché la predetta classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020.

[...]

Sono, in ogni caso, escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi della disciplina bancaria;

[...]

m) previa autorizzazione della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del TFUE, sono ammissibili alla garanzia del fondo, con copertura al 100 per cento sia in garanzia diretta che in riassicurazione, i nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del Testo Unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19 come da dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché tali finanziamenti prevedano l'inizio del rimborso del capitale non prima di 24 mesi dall'erogazione e abbiano una durata fino a 72 mesi e un importo non superiore al 25 per cento dell'ammontare dei ricavi del soggetto beneficiario, come risultante dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di garanzia ovvero, per i soggetti beneficiari costituiti dopo il 1° gennaio 2019, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 25.000,00 euro.

4. PROSPETTIVE AL TEMPO DELL'EMERGENZA

Si ha un nuovo finanziamento quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto, corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in vigore del presente decreto ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato. Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

In relazione alle predette operazioni, il soggetto richiedente applica all'operazione finanziaria un tasso di interesse, nel caso di garanzia diretta o un premio complessivo di garanzia, nel caso di riassicurazione, che tiene conto della sola copertura dei soli costi di istruttoria e di gestione dell'operazione finanziaria e, comunque, non superiore al tasso di Rendistato con durata residua da 4 anni e 7 mesi a 6 anni e 6 mesi, maggiorato della differenza tra il CDS banche a 5 anni e il CDS ITA a 5 anni, come definiti dall'accordo quadro per l'anticipo finanziario a garanzia pensionistica di cui all'articolo 1, commi da 166 a 178 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, maggiorato dello 0,20 per cento.

In favore di tali soggetti beneficiari l'intervento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese è concesso automaticamente, gratuitamente e senza valutazione e il soggetto finanziatore eroga il finanziamento coperto dalla garanzia del Fondo, subordinatamente alla verifica formale del possesso dei requisiti, senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo.

[...]

8. Gli operatori di microcredito iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in possesso del requisito di micro piccola media impresa, beneficiano, a titolo gratuito e nella misura massima dell'80 per cento dell'ammontare del finanziamento e, relativamente alle nuove imprese costituite o che hanno iniziato la propria attività non oltre tre anni prima della richiesta della garanzia del Fondo e non utilmente valutabili sulla base degli ultimi due bilanci approvati, senza valutazione del merito di credito, della garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sui finanziamenti concessi da banche e intermediari finanziari finalizzati alla concessione, da parte dei medesimi operatori, di operazioni di microcredito in favore di beneficiari come definiti dal medesimo articolo 111 e dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2014, n. 176.

9. All'articolo 111, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole "euro 25.000,00" sono sostituite dalle seguenti: "euro 40.000,00". Il Ministero dell'economia e delle finanze adegua il decreto ministeriale. 17 ottobre 2014, n. 176 alle nuove disposizioni.

[...]

12. L'articolo 49 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è abrogato.

[...]

**Grazie per l'attenzione.
Domande?**

NUMERO VERDE
800.135.953

tel. 011.658778
servizi@permicro.it

